



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: P.N.R.R. Finanziato dal'Unione Europea – Next Generation EU” MISSIONE M2C1.1.I1.1 – LINEA A. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA ATTIVAZIONE DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE IN N.13 COMUNI CONSORZIATI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSOCIAZIONE DEI CASSONETTI ALLE UTENZE, NEL RISPETTO DEI CAM. “.

- [PROGETTO MTE11A_00001659](#)
LOTTO 1 CUP G69I22001640006 – CIG A024E569EF
- [PROGETTO MTE11A_00001156](#)
LOTTO 2 CUP G59I22001120006- CIG A0257917F2
- [PROGETTO MTE11A_00001937](#)
LOTTO 3 CUP G29I22001320006 - CIG A0258E1D37
- [PROGETTO MTE11A_00002225](#)
LOTTO 4 CUP G19I22001270006 - CIG A0258E8301

SOMMARIO			
Art. 1	OGGETTO - AMMONTARE DEL CONTRATTO	Pag.	3
Art. 2	DURATA DELL'APPALTO	Pag.	3
Art. 3	DEFINIZIONI	Pag.	4
Art. 4	METODO DI VALUTAZIONE	Pag.	4
Art. 5	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	Pag.	5
Art. 6	ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	Pag.	6
Art. 7	PENALITA'	Pag.	7
Art. 8	GARANZIE DI ESECUZIONE	Pag.	7
Art. 9	COPERTURE ASSICURATIVE	Pag.	9
Art. 10	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE	Pag.	11
Art. 11	REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO	Pag.	12
Art. 12	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA	Pag.	12
Art. 13	CESSIONE DEL CREDITO	Pag.	13
Art. 14	PAGAMENTI	Pag.	14
Art. 15	SICUREZZA SUL LAVORO	Pag.	14
Art. 16	PERSONALE	Pag.	15
Art. 17	SEDI E RECAPITI	Pag.	15
Art. 18	CESSIONE E SUBAPPALTO	Pag.	16
Art. 19	QUINTO D'OBBLIGO	Pag.	16
Art. 20	OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Pag.	16
Art. 21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag.	17
Art. 22	DIRITTO DI RECESSO	Pag.	17
Art. 23	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE	Pag.	17
Art. 24	RISERVATEZZA DEI DATI	Pag.	18
Art. 25	CODICE DI COMPORTAMENTO	Pag.	19
Art. 26	OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"	Pag.	19
Art. 27	CONTROVERSIE	Pag.	20
Art. 28	PROPOSTE MIGLIORATIVE ED AGGIUNTIVE	Pag.	20

ART. 1 OGGETTO - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di installazione dei trasponder, censimento e associazione ad utenza dei contenitori destinati alla raccolta del rifiuto indifferenziato ed organico, censimento ed associazione ad utenza dei contenitori destinati alla raccolta della frazione verde, censimento ed associazione ad utenza dei contenitori destinati alla raccolta della frazione vetro, censimento ed associazione ad utenza dei contenitori destinati alla raccolta della frazione carta/cartone, fotografia di tutti i contenitori presenti sul territorio.
2. L'appalto è suddiviso in quattro lotti, che seguono ciascuno un crono programma specifico:
 - **I LOTTO**: Comuni di Carignano – Orbsassano – Piossasco
 - **II LOTTO**: Comuni di Beinasco - Castagnole Piemonte – La Loggia – Lombriasco – Osasio – Pancalieri – Rivalta di Torino – Virle
 - **III LOTTO**: Comune di Moncalieri
 - **IV LOTTO**: Comune di Nichelino
3. L'importo di ogni singolo lotto è il seguente :

4.

LOTTO	Importo €	CIG	CUP
MTE11A_00001659 I LOTTO	552.530,00	A024E569EF	G69I22001640006
MTE11A_00001156 II LOTTO	579.436,00	A0257917F2	G59I22001120006
MTE11A_00001937 III LOTTO	647.966,00	A0258E1D37	G29I22001320006
MTE11A_00002225 IV LOTTO	494.010,00	A0258E8301	G19I22001270006
Totale	2.273.942,00		

oltre IVA di legge.

5. Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.
6. Essendo un appalto finanziato dai Fondi PNRR – Next generation, sarà ad esso applicata la normativa codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 (ex art. 225 del D.lgs. n. 36/2023)

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dell'appalto è di 30 mesi a far data dal 1 gennaio 2024, e, comunque dalla data di effettivo avvio del servizio.

2. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.
3. Al termine dell'appalto, qualora le attività dell'appalto non fossero ancora concluse, l'Impresa Appaltatrice si impegna, previa richiesta scritta del COVAR 14, a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.
4. Circa le fasi della procedura di affidamento dell'appalto si applicano le norme dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.
5. Con la partecipazione alla gara l'Impresa Appaltatrice si obbliga alla stipulazione del contratto.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- 1) **APPALTATORE, DITTA:** la Ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
- 2) **CONSORZIO, STAZIONE APPALTANTE:** L'ente appaltante la gara d'appalto (Consorzio)

ART. 4 METODO DI VALUTAZIONE

1. Procedura aperta come disciplinato dal D.lgs n. 50/2016. L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
2. L'aggiudicazione del presente appalto sarà disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo quanto stabilito degli artt. 30 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, sull'importo unitario a base di gara, con valutazione dell'offerta anomala secondo quanto previsto dall'art. 97 del citato decreto.
3. La commissione giudicatrice valuterà le offerte, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs n. 50/2016, sulla base degli elementi di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto:
4. Qualora l'offerta dovesse contenere delle eccezioni a quanto indicato nel presente capitolato e negli altri documenti di gara si provvederà all'esclusione immediata dell'offerta.
5. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.
6. Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentanti delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile. In difetto si procederà al sorteggio.

7. Nel caso di presentazione di una sola offerta si aggiudicherà la prestazione alla impresa unica offerente, se in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'ammissione dell'offerta.
8. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque, la Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
9. Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 95, del D.lgs.n. 50/2016.
10. In caso di aggiudicazione ad un'ATI, a prescindere dalla ripartizione dei servizi all'interno del raggruppamento, si procederà a liquidare l'intero corrispettivo dovuto soltanto alla mandataria, unico soggetto autorizzato ad emettere fattura per conto del raggruppamento.
11. Il corrispettivo spettante all'appaltatore è liquidato a rate mensili, entro 30 giorni fine mese dalla data di accettazione della fattura, previo inoltre con flusso informatico su sistema delle fatture della Pubblica Amministrazione codice univoco di riferimento **UFAK6W**.
12. Con riferimento all'istituto dell'anatocismo, disciplinato dall'art. 1283 cod. civ., si precisa che gli interessi non saranno comunque capitalizzati neppure se dovuti almeno per sei mesi.
13. L'eventuale ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante delle rate del corrispettivo contrattuale di appalto, non farà sorgere nell'Impresa Appaltatrice il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, diversamente si procederà alla risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
14. Fatto salvo quanto sopra, in caso di mancato svolgimento di una o più prestazioni per un periodo superiore a due giorni, sarà decurtato l'importo dal corrispettivo oltre all'applicazione delle penali.
15. La Stazione Appaltante non è responsabile, e non sarà tenuta al pagamento di interessi di mora, per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti eventi di:
 - omessa dichiarazione di versamento dei contributi sopra indicata;
 - irregolarità fiscale;
16. Gli interessi non matureranno su quella parte dell'importo della fattura corrispondente alla richiesta del lavoratore.

ART. 5 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato comprende l'esecuzione dei seguenti servizi disciplinati dal Disciplinare tecnico (All. 1):
2. Il servizio si svolge dal lunedì al sabato.

PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale deve essere adeguatamente formato.

L'appaltatore garantisce, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021)

L'appaltatore presta ogni e più ampia garanzia per quanto riguarda l'individuazione del personale addetto al servizio, del cui comportamento risponde pertanto senza eccezioni.

L'Appaltatore, prima dell'avvio dell'appalto, è tenuto a produrre all'Ente appaltante l'elencazione di tutto il personale che intende impiegare: personale addetto al servizio, nonchè personale destinato alla sostituzione di altro assente per malattia, ferie, ecc.

L'Appaltatore dovrà ripetere tassativamente le incombenze di cui sopra ad ogni variazione di organico del personale.

E' facoltà dell'Ente appaltante esigere, in qualsiasi momento, l'allontanamento e la sostituzione del personale impiegato che non risulti in grado di effettuare il servizio richiesto, previa comunicazione scritta delle motivazioni e senza l'obbligo di rimborso di eventuali oneri per il provvedimento suddetto.

PRESA VISIONE DEI SERVIZI

Servizi e Attribuzione

I servizi fanno capo all'Area Servizi Ambientali del Consorzio.

Il personale sarà anche a disposizione del Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto (il cui nome sarà comunicato successivamente) e di un coordinatore interno dell'Area Servizi Ambientali ed inoltre dovrà rapportarsi con la Società Pegaso 03 per la trasmissione dei dati e tutta la procedura informatica.

ART.6 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio all'albo delle imprese nella categoria corrispondente al servizio richiesto.
2. L'appaltatore si impegna ad applicare al personale un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di settore.
3. Oltre al personale impiegato nei servizi, l'appaltatore deve designare un *TECNICO RESPONSABILE* del servizio, che dovrà essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto n. 274/97, che sarà preposto alle attività dei servizi, alla sorveglianza ed alla gestione del personale, e che dovrà interagire con il responsabile (*RUP*) dell'ente per tutte le questioni attinenti il servizio. Il referente dell'appaltatore deve garantire una costante reperibilità telefonica.
4. L'Appaltatore assume a suo carico le seguenti prestazioni, completamente coperte dall'importo messo a gara:

- ⇒ Fornitura del personale, attrezzature e mezzi necessari allo svolgimento dei servizi (automobile, abbigliamento antinfortunistico, cellulare di servizio, PC, stampante,);
- ⇒ Esecuzione di tutte quelle prestazioni, ancorché, non dettagliatamente specificate, che si rendano necessarie per garantire il servizio, con la più idonea propria organizzazione di personale, attrezzature tecniche, prodotti di consumo ed accessori
- ⇒ Tutte le spese contrattuali
- ⇒ Rispetto delle norme previste dal DLGS 81/2008 e smi, garantendo la formazione e sorveglianza sanitaria del personale in carico

ART. 7 PENALITA'

1. In caso di negligente esecuzione o omissione di effettuazione delle prestazioni secondo il piano di lavoro la ditta aggiudicataria sarà tenuta ove è possibile a porvi rimedio con tempestività iniziando gli interventi correttivi entro il giorno successivo alla diffida, anche telefonica, e comunque dovrà sanare completamente la situazione nei termini concordati con la stazione appaltante.
2. Qualora l'appaltatore non vi provveda o non sia possibile sanare nella data stabilita, verrà applicata la penale prevista all'art. 7 del Disciplinare Tecnico.
3. Nel caso di reiterato e continuativa omissione dell'esecuzione del servizio o nel non rispetto di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, protratto per oltre i 3 giorni verrà considerata come negligenza grave e si potrà dare luogo alla risoluzione contrattuale. L'importo delle penali sarà chiesto in detrazione con nota di credito contestuale all'emissione della fattura di pagamento del canone mensile pattuito, con facoltà della stazione appaltante di rifiutare la fattura informatizzata, inoltrata dalla ditta aggiudicataria come non conforme in caso di mancata contestualità di fattura e nota di credito.
4. Si richiede di effettuare trimestralmente con il responsabile dell'esecuzione dell'appalto, verifiche sulle attrezzature, e orari del personale utilizzato dalla ditta, e livello servizio, per accertare che vi sia una perfetta corrispondenza alle clausole del contratto e conformità al piano di lavoro.

ART. 8 GARANZIE DI ESECUZIONE

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, art. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, in originale da effettuarsi nei modi

di cui all'art. 93 del D.lgs n. 50/2016:

a) € 11.050,00

b) € 11.588,72

c) € 12.959,32

d) € 9.880,20

- 3) La garanzia deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 e, precisamente:
- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - 3) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
- 4) La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- 5) La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art 103 del D.lgs n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
- 6) L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi dell'art 93 del D.lgs n. 50/2016 per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità.

In caso di ATI:

a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;

b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso della qualità.

- 7) Cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 103 del D.lgs n. 50/2016-
- 8) La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

- 9) La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì la ripetizione di somme indebitamente pagate dalla Stazione Appaltante all'Impresa Appaltatrice. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 4 comma 6 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
- 10) La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempimenti contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
- 11) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
- 12) La cauzione sarà svincolata progressivamente in misura annuale, con riferimento prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, all'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, previo accertamento della Stazione Appaltante circa la regolarità e il buon esito delle la cauzione residuale, ad insindacabile giudizio del Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Impresa Appaltatrice non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
- 13) La stazione appaltante si riserva il diritto di valutare la polizza proposta e di richiedere eventuali successivi adeguamenti.

ART. 9 COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.

2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie al Consorzio.
3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.
7. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
8. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
 - ⇒ Responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00
 - ⇒ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00
 - ⇒ Per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00

Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.

9. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.
 - ⇒ La polizza deve prevedere la copertura:
 - a) dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in

- conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
- b) dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;
 - c) dei danni biologici;
 - d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura;
 - e) prevedere che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprano senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
10. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche soprarichieste.
11. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.
12. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

1. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto in forma digitale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
2. Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica-amministrativa in modalità digitale, nella data fissata dalla Stazione Appaltante e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa

Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese di segreteria dovute per la stipula del contratto sono pari a circa:
 - 5.000,00 €
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese per la pubblicazione per estratto del bando di gara sui quotidiani, in virtù dell'articolo 34, comma 35 del decreto legge 179/2012, e ss.mm.ii, presumibilmente pari a circa 2.500,00 €, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012 e ss.mm.ii).
*** (tutte le cifre sono indicative)*
7. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, i seguenti documenti:
 - a) Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) Il Disciplinare di Gara
 - c) Il Disciplinare Tecnico

ART. 11 REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto.

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

1. L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
2. In applicazione dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con la Legge n. 217 del 17/12/2010, l'aggiudicatario accetta sin d'ora che, in occasione della stipulazione del contratto d'appalto, sarà inserita, pena nullità del contratto stesso, la clausola avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei termini e modi previsti dalle leggi innanzi citate.
3. I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società

Poste Italiane S.p.A. dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore entro 30 gg dall'aggiudicazione.

4. Nel caso di mancato rispetto di tali obblighi, non si procederà alla stipula del contratto di aggiudicazione
5. L'appaltatore, nei contratti con i subappaltatori, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno si impegna ad assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.
6. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.
8. La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
9. L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni dei crediti possono essere effettuate ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia.
2. L'Appaltatore può, in relazione ai crediti derivanti dal presente appalto, avvalersi di disposizioni di cui alla Legge 21/02/21991 n. 52 , potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti di impresa.
3. Le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'Appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al COVAR 14 stesso quale soggetto debitore.
4. Le cessioni dei crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili al COVAR 14 qualora questi non le rifiuti con raccomandata A/R entro quarantacinque giorni al notifica della cessione.

5. Il COVAR 14, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto del presente appalto, può preventivamente accettare la cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
6. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, il contratto di cessione del credito deve essere sottoscritto da tutte le ditte facenti parte dell'ATI e deve essere ceduto il credito di tutte le ditte dell'ATI.
7. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un'ATI, la cessione del credito, varrà per tutte le mandanti, precisamente, nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso le mandanti, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto, liquidando entro i trenta giorni le spettanze delle mandatarie.
8. Identico discorso vale per i subappaltatori, precisamente nel momento in cui la mandataria cede la fattura deve rispettare, verso i subappaltatori, i termini di pagamento previsti dal Capitolato d'Appalto e dal contratto di subappalto.

ART. 14 - PAGAMENTI

1. Il pagamento del servizio sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura e sarà posticipato a 60 gg fine mese dalla data di fatturazione, per permetterne la verifica.
2. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità e con esito positivo.

ART. 15 SICUREZZA SUL LAVORO

1. Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia anche per quanto concerne la conduzione, manutenzione e conduzione delle macchine e attrezzature.
2. L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni di legge in materia in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, e di quelle che verranno emanate nel corso dell'incarico ed in particolar modo predisporre e fornire tutti i ripari e dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per la protezione del personale addetto ai lavori nonché comminare ai propri dipendenti la formazione prevista dalla normativa in vigore (in particolare art. 37 del D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato/Regioni del 21 dicembre 2011 e 7 luglio 2016) o subentrante nel corso dell'appalto.
3. Sono a carico dell'appaltatore e di sua esclusiva spettanza l'attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, antinfortunistiche e d'igiene sul lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria e il controllo sull'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle

norme di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione, delle attrezzature e macchine.

4. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/085 e s.m. (DUVRI), Il CONSORZIO, alla stipula del contratto, formalizzerà la consegna di copia dei DUVRI relativi ai luoghi (rispetto ai quali la stazione appaltante abbia “*la disponibilità giuridica*”) di operatività in cui si svolge l'appalto; inoltre durante la riunione di coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, si procederà alla compilazione delle schede: S1, S2, S3, S4, autocertificazione attrezzature, autocertificazione art.14 D.L. 81/2008, autocertificazione DVR.
5. Si fa espressa condizione che l'appaltatore, per il compimento dei lavori, utilizzi attrezzature a norma e di sua proprietà e non faccia uso di nessun mezzo, attrezzatura o materiali (scale o altro) di proprietà del CONSORZIO.
6. Qualora, per ragioni contingenti, l'appaltatore, sia necessitato a fruire d'attrezzature del CONSORZIO, è indispensabile che l'attrezzatura, sia debitamente affidata con documento scritto, previa informazione adeguata sull'utilizzo della medesima, in mancanza di ciò vige il veto assoluto di utilizzare macchine, attrezzature, strumenti od altro di proprietà del CONSORZIO o insistenti presso le aree e strutture oggetto degli interventi non di proprietà dell'appaltatore.
7. Nell'ambito dello svolgimento del servizio (art. 26 c.8 D. Lgs. 81/08) il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore i lavoro.

ART. 16 PERSONALE

1. L'appaltatore presta ogni e più ampia garanzia per quanto riguarda l'individuazione del personale addetto al servizio, del cui comportamento risponde pertanto senza eccezioni.
2. L'Appaltatore, all'avvio dell'appalto, è tenuto a produrre all'Ente appaltante l'elencazione di tutto il personale che intende impiegare: personale addetto al servizio, nonchè personale destinato alla sostituzione di altro assente per malattia, ferie, ecc.
3. L'Appaltatore dovrà ripetere tassativamente le incombenze di cui sopra ad ogni variazione di organico del personale.
4. E' facoltà dell'Ente appaltante esigere, in qualsiasi momento, l'allontanamento e la sostituzione del personale impiegato che non risulti gradito, previa comunicazione scritta

delle motivazioni e senza l'obbligo di rimborso di eventuali oneri per il provvedimento suddetto.

ART. 17 SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
 - a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale e la sede amministrativa competente comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;

ART. 18 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dalla Stazione Appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati alla Stazione Appaltante. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc e dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.
2. In caso di raggruppamento, è vietata altresì ogni modificazione della composizione dello stesso se non regolarmente e previamente approvata dalla Stazione Appaltante, pena la risoluzione del contratto. E' altresì consentita la modificazione della composizione dell'ATI aggiudicataria nel caso di cessione del ramo di azienda da parte di un'impresa raggruppata ad un'altra facente parte del raggruppamento, purché le imprese rimanenti siano in grado di comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti negli atti di gara e l'operazione venga comunicata alla stazione appaltante nel termine di 30 giorni dal suo compimento.
3. Non è ammesso subappalto.

ART. 19 QUINTO D'OBBLIGO

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, potrà ordinare durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.

ARTICOLO 20 OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente Capitolato Speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici essenziali ed oggetto di finanziamento con dei tempi e dei programmi da rispettare.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati cause di forza maggiore gli accadimenti causati dal non aver usato l'ordinaria [diligenza](#).
5. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Impresa Appaltatrice quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra impresa, alla continuazione degli stessi con addebito all'Impresa Appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.
7. Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 21.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti norme in materia e dal precedente art. 11 il Consorzio può procedere alla risoluzione del contratto anche:
 - per sopravvenuta sostituzione degli operatori con altri non in possesso dei requisiti professionali richiesti.
 - in caso di scioglimento del consorzio e di trasferimento della sede, o di modifica delle potestà di organizzazione e di mantenimento dei servizi esistenti per trasferimento di funzioni ad altri Enti territoriali.
2. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione, salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni, non determina obbligo a risarcimenti a carico del COVAR.14 l'ipotesi di scioglimento e trasferimento dell'ente.

ART. 22 DIRITTO DI RECESSO

1. E' facoltà del Consorzio di recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
2. In caso di recesso per cause e/o volontà della ditta aggiudicataria, la stessa dovrà riconoscere i maggiori oneri derivanti al Consorzio da detto recesso.

ART. 23 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante, salvo che le modifiche non risultino sostanziali.
2. L'Impresa Appaltatrice si intenderà, anche, obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debba eseguirsi il servizio.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche intervenute, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - Decreto legislativo 3 Aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i e relativi decreti attuativi (es. DM Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i.);
 - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - alla L.R. Piemonte n. 1/2018 e ss.mm.ii.
 - Regolamenti consortili

ART. 24 RISERVATEZZA DEI DATI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» e dell' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR si informa che:
 - ⇒ la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
 - ⇒ il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
 - ⇒ la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
 - ⇒ i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell'ente implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
 - altri soggetti del Consorzio;
 - ⇒ i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dall' Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR ;
 - ⇒ titolare del trattamento è il COVAR 14, legalmente rappresentato dal Presidente. Responsabili sono i responsabili dei settori interessati.

ARTICOLO 25 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

ARTICOLO. 26 OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

1. In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8

aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

2. L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 27 CONTROVERSIE

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.

ARTICOLO 28 PROPOSTE MIGLIORATIVE ED AGGIUNTIVE

1. In sede di presentazione dell'offerta, l'Impresa Appaltatrice potrà presentare proposte migliorative e aggiuntive dei servizi descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, senza tuttavia condizionare la validità dell'offerta stessa all'accoglimento di tali proposte.
2. Per le proposte migliorative/aggiuntive di cui ai successivi punti dovrà essere indicato all'interno dell'Offerta Tecnica "Allegato 2 al Disciplinare di gara", la voce "SI" nel caso in cui si offra tale opzione oppure, in alternativa la voce "NO" nel caso in cui non si intenda offrire tale opzione.
3. Si considerano requisiti minimi da rispettare, ai sensi dell'art.95 del D.lgs. n. 50/2016 ai fini della predisposizione dell'offerta tecnica, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'offerta tecnica dovrà essere presentata in conformità alle modalità indicate nel bando di gara. In particolare, saranno prese in considerazione le proposte concernenti:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		DOCUMENTI ALLEGATI A DIMOSTRAZIONE DEL L'OFFERTA	PUNTI D MAX
1	Professionalità ed esperienza	10	D	Livello di adeguatezza professionale desunta dal curriculum	5
			D	Esperienze maturate nelle attività	5
2	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	30	D	Adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da utilizzare e adeguatezza professionale	15
			D	Modalità di gestione delle "anomalie"	15
3	Azioni migliorative	25	D	Proposte tecniche volte ad integrare e rendere più proficue le attività di censimento (max 3)	15
			D	Implementazione della dotazione di personale addetto alle attività o altre azioni migliorative....	10
4	Criteri di compatibilità ambientale adottati nell'espletamento del servizio	5	D	Secondo i CAM in vigore (mezzi utilizzati,).	5

A. Professionalità ed esperienza -Fino a punti 10 così articolati:

A1 -livello di adeguatezza professionale desunta dal curriculum relativamente a servizi espletati o in corso di espletamento ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento. **Fino a punti 5.**

A2 -esperienze maturate nelle attività di: Fino a punti 5

- a) progettazione ed attivazione del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani;
- b) contatto diretto con le utenze, nelle attività di verifica della congruità (tipologia, dimensionamento) e dello stato della dotazione dei contenitori assegnati alle utenze, domestiche e non;

B. Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Fino a punti 30 così articolati:

B.1 -adeguatezza dei processi, delle risorse umane e strumentali da utilizzare e adeguatezza professionale: i processi che si intendono mettere in atto, con le risorse umane (in termini qualitativi e quantitativi di natura professionale) e le risorse strumentali, che si intendono utilizzare per un più efficiente svolgimento del servizio; **fino a punti: 15**

B.2 -modalità di gestione delle "anomalie" (contenitori assenti, rotti, non congrui, mancanza riscontro/firma utente ecc.) e modalità di gestione dei rapporti con la Committenza. **fino a punti: 15**

C. Azioni migliorative -Fino a punti 25: così articolati:

C.1 Proposte tecniche volte ad integrare e rendere più proficue le attività di censimento. (massimo n.3 -da 0 a 5 punti per ogni proposta); **fino a punti 15.**

C.2 -implementazione della dotazione di personale addetto alle attività o altre azioni migliorative che consentano comunque di ridurre le tempistiche di espletamento del servizio; **fino a punti: 10.**

D. Criteri di compatibilità ambientale adottati nell'espletamento del servizio -Fino a punti 5.

E. Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica - Fino a punti 30 che saranno riconosciuti all'offerta che avrà praticato il prezzo più basso; a ciascun'altra offerta ammessa sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore ottenuto dalla seguente formula: prezzo più basso per punteggio massimo diviso prezzo offerto.

Metodo per il calcolo dei punteggi

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

1) Punteggio economico : max 30 punti

$$X = P_i * C / PO$$

dove:

X = Punteggio assegnato al concorrente iesimo.

P_i = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo (30)

PO = Prezzo offerto dal concorrente iesimo

Per la determinazione del rapporto Pi / PO offerto iesimo e dei punteggi saranno presi in considerazione solamente le prime due cifre decimali dopo la virgola senza arrotondamento

2) Punteggio tecnico: max 70 punti

- per le voci in cui vi è discrezionalità nella scelta delle offerte (Servizi Migliorativi/Aggiuntivi da 1 a 10), a suo insindacabile giudizio attribuirà i punteggi secondo i criteri di seguito elencati:

GIUDIZIO	Coefficiente di valutazione dell'offerta
OTTIMO	1
BUONO	0.75
SUFFICIENTE	0.50
PARZIALMENTE ADEGUATO	0.25
INADEGUATO	0

Ai fini dell'assegnazione del punteggio verrà utilizzata la seguente formula

Offerta tecnica : max 70 punti

$$P = pu1 + pu2 + pu3 + pu4 + pu5 + pu6 + pu7$$

P = Punteggio totale assegnato

pu = Punteggi attribuiti ai requisiti

c = Coefficienti di valutazione delle offerte (variabili tra 0 e 1)

di cui:

I coefficienti di valutazione c delle offerte (variabili tra 0 e 1) verranno ottenuti dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: Aggregativo.

4. I servizi aggiuntivi/migliorativi offerti saranno soggetti a richiesta specifica da parte della Stazione Appaltante.
5. Non sono ammesse offerte in aumento.
6. Nel caso in cui all'esito della formazione della graduatoria finale, vi sia parità tra le migliori offerte si procederà, ai fini dell'aggiudicazione, all'ammissione di ulteriori offerte migliorative al ribasso da presentarsi seduta stante da parte dei legali rappresentanti delle imprese interessate o dai loro procuratori speciali muniti di delega notarile; in difetto si procederà al sorteggio.